

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

62° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 16 LUGLIO 1985

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente **BONIFACIO**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Ristrutturazione dei servizi amministrativi
dell'Avvocatura dello Stato» (1328)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 4
GASPARI, ministro per la funzione pubblica . . . 3
SAPORITO (DC), relatore alla Commissione .. 2, 3

I lavori hanno inizio alle ore 20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato» (1328)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato».

Prego il relatore, senatore Saporito, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SAPORITO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione integra la legislazione preesistente relativa all'Avvocatura generale dello Stato e alle Avvocature distrettuali, le quali fanno fronte ad un impegno di lavoro stimato intorno alle 35.000 controversie ogni anno, oltre a 15.000 richieste di parere da parte degli uffici amministrativi. Questo disegno di legge non riguarda il personale dirigente, nè i magistrati, gli avvocati o i procuratori, bensì il personale che in base ad un dibattito svolto in questa sede svolge mansioni di supporto tecnico-professionale al lavoro istituzionale dell'Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature distrettuali. L'esperienza in materia deriva da alcune leggi che sono state approvate in passato, come la legge 3 aprile 1979, n. 103, e quelle che riguardano il personale ausiliario, rispetto alle quali il disegno di legge in esame stabilisce una normativa integrativa.

Si prevede una ridotazione del personale ed una distribuzione sui livelli previsti dalla legge n. 312 del 1980. Il disegno di legge risponde quindi a due esigenze fondamentali: la prima è quella di disporre di personale direttivo, ossia del settimo ed ottavo livello, che svolga - ripeto - mansioni di supporto al lavoro tecnico-professionale degli avvocati e dei procuratori; la seconda è quella di disporre di personale ausiliario in modo da consentire all'Avvocatura generale dello Stato di dotarsi del personale di segreteria oltre a quello di livello dirigenziale già previsto in organico, che non viene modificato dal provvedimento in discussione, affinché possa svolgere il suo ruolo istituzionale. Infatti, da un'analisi della situazione ci si accorge che non vengono adempiuti i compiti istituzionalmente previsti.

Con l'articolo 1 si determinano i servizi, la classificazione e la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, disponendo anche una divisione delle varie categorie in relazione alle necessità dell'istituzione e rideterminando le categorie esistenti in base al vecchio ordinamento, secondo l'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Con l'articolo 2, al primo comma, si stabilisce di fissare, con un apposito regolamento da emanarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore

del disegno di legge, le modalità di accesso alle singole qualifiche e le procedure dei relativi concorsi, nonché i criteri di destinazione dei vincitori. Nel secondo comma si rinvia alla normativa esistente per il trattamento giuridico ed economico del personale della carriera direttiva delle amministrazioni dello Stato; e questo è un punto sul quale desidero soffermarmi ulteriormente.

Con l'articolo 3 si definiscono le attribuzioni e l'organizzazione interna dei servizi, mentre con l'articolo 4 si parla di un premio di produttività.

Con l'articolo 5 viene rivista la composizione del comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura generale dello Stato che sostituisce il consiglio di amministrazione. Con l'articolo 6, invece, si rivede la costituzione della commissione di disciplina di cui all'articolo 3 della legge 5 aprile 1964, n. 284. Con l'articolo 7 vengono fissate alcune disposizioni transitorie per l'accesso nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, privilegiando le mansioni svolte di fatto dal personale di concetto e ausiliario in questi anni.

L'articolo 8 contiene disposizioni speciali di organizzazione, mentre l'articolo 9 reca alcune disposizioni finanziarie.

Infine viene annessa al disegno di legge una tabella che distribuisce il personale tra i vari livelli funzionali e retributivi in base alla legge n. 312 del 1980, la cosiddetta legge-quadro per il pubblico impiego statale.

Il provvedimento in esame risponde agli obiettivi di cui ho parlato molto succintamente all'inizio del mio intervento. Vorrei tuttavia esprimere alcuni dubbi su cui desidero che i colleghi facciano conoscere il proprio orientamento.

In particolare, il secondo comma dell'articolo 2 anticipa alcune disposizioni che dovrebbero essere previste dal regolamento di cui al primo comma, per quanto riguarda l'equiparazione del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali con quello di cui alle leggi n. 520 del 1960 e n. 284 del 1964. Si tratta di personale rientrante nella *ex* carriera direttiva che viene ridefinito in base al nuovo ordinamento, anche a livello retributivo, ma creando un'enorme confusione, anche a livello di linguaggio.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Infatti per il personale dell'Avvocatura dello Stato non sono stati modificati i termini ormai obsoleti in relazione alle qualifiche dei pubblici impiegati.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi permetto di chiedere la soppressione del secondo comma dell'articolo 2 poichè, con un linguaggio poco chiaro e con termini inadatti ed arcaici, rischia di creare confusione in sede di applicazione pratica della normativa.

Inoltre nel primo comma dell'articolo 2 si rinvia, per l'accesso, il trattamento economico, i concorsi e l'equiparazione ai nuovi livelli retributivi della legge n. 312 del 1980, ad un regolamento; questo a mio avviso è sicuramente necessario, ma trattandosi di una materia nella quale la consultazione sindacale è indispensabile, in base alla legge n. 312 (articoli 4 e 14) ed alla legge-quadro sul pubblico impiego, manca

la previsione essenziale di una consultazione con le organizzazioni sindacali più rappresentative.

Ho forti dubbi anche sull'impostazione delle norme transitorie che a mio giudizio non si possono discostare eccessivamente dalla legge n. 312 del 1980, pur tenendo presente la situazione particolare dell'Avvocatura dello Stato.

Mi riservo, qualora questo orientamento dovesse essere accolto, di formulare emendamenti sostitutivi ad alcuni commi dell'articolo 7.

Il provvedimento in discussione è urgente, lo abbiamo già rilevato in altra sede e lo ripeto qui, mi auguro pertanto che possa essere approvato rapidamente.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Saporito per la sua relazione. A questo punto, anche in attesa che la 5^a Commissione ci faccia pervenire il parere richiesto, propongo di rinviare ad una prossima seduta l'inizio della discussione generale sul provvedimento in titolo.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 20,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO